

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Sunto del ricorso R.G. 2090/2019, promosso dinanzi al T.A.R. Lazio - sede di Roma (sez. I-bis) dal sig. Alessandro Ogliaro contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei confronti del sig. Valerio Arato.

1. Il mio assistito, sig. Alessandro Ogliaro, elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Ioppoli in Roma, via Trionfale n. 5697, ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio - sede di Roma, contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei confronti del sig. Valerio Arato, per ottenere:

- l'annullamento, previa sospensiva cautelare:

-a) della nota 21.11.2018, prot. n. 354687/3-7 SEL (comunicata in pari data al ricorrente), del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con la quale - *“a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V., avendo riscontrato che le abilità personale evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa”* - il Presidente della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, gli ha comunicato l'inidoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere e, per l'effetto, ha disposto la sua esclusione del concorso ai sensi dell'art. 11, comma 1, del bando di concorso;

-b) del verbale 21.11.2018, prot. n. 354687/3-6 SEL, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, valutati i referti istruttori e le risultanze del colloquio collegiale, ha espresso il giudizio definitivo di inidoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere;

-c) della relazione tecnica 21.11.2018, prot. n. 354687/3-4 SEL, redatta dall'Ufficiale Psicologo, Ten. Col. Alberto Maria Autore, all'esito della somministrazione del questionario c.d. 'MMPI-2';

-d) della scheda di valutazione attitudinale 21.11.2018, prot. n. 354687/3-5 SEL, redatta dall' Ufficiale Perito Selettore, Magg. Peter Forconi Pace, all'esito dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposto;

-e) del questionario c.d. 'MMPI-2 somministratogli;

-f) del decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it, come previsto dall'art. 13, comma 3, del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017), con il quale sono state “... *approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale della commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017, parte integrante del presente decreto che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017*”;

-g) del decreto 4.12.2017, prot. n. 45/8-5-1 CC, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it (successivamente abrogato e sostituito), come previsto dall'art. 13, comma 3, del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017), con il quale sono state “... *approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37, del 1° dicembre 2017, della Commissione esaminatrice, citato in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto*”;

-h) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale;

- nonché l'annullamento (occorrendo):

-i) dell'art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017), che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso;

-l) delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui all'allegato 'B' al foglio n. 45/7-4 CC, in data 26.7.2017, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame;

- nonché la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento in forma specifica del danno da esso subito, ordinando il suo inserimento nella graduatoria definitiva del concorso e la sua contestuale

ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali.

2. Con il ricorso il sig. Ogliaro ha assunto le seguenti conclusioni:

“si chiede l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento - previa concessione della misura cautelare richiesta - dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe, nonché la condanna delle Amministrazioni intimato, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando l'inserimento del sig. Ogliaro nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali per il ricorrente.

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed alle eventuali spese di assistenza tecnica.”.

3. Il ricorso, che è stato allibrato al R.G. 2090/2019 ed assegnato alla sez. I-bis del T.A.R. Lazio - sede di Roma, risulta fondato sui seguenti motivi:

I) Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 11 del bando di concorso ed alle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del procedimento concorsuale e manifesta illogicità ed irragionevolezza.

La Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali ha giudicato il ricorrente non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, in quanto in possesso di un profilo attitudinale non compatibile con quello previsto dal bando di concorso per gli aspiranti carabinieri effettivi.

Il giudizio definitivo cui è pervenuta la Commissione è illegittimo in virtù della violazione delle regole procedurali approntate dall'art. 11 del bando di concorso e dalle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.

Tali disposizioni, costituenti la lex specialis del concorso pubblico cui ha preso parte il ricorrente, hanno stabilito che il concorrente risultato idoneo al termine degli accertamenti sanitari viene sottoposto alla verifica dell'idoneità attitudinale, articolata in due fasi:

- una prima fase, istruttoria, nel corso della quale la Commissione valuta gli elementi rilevanti per la decisione finale, analizzando: -i) la relazione tecnica predisposta dall'Ufficiale Psicologo sulla scorta delle risultanze del test di massima performance, del test di comportamento tipico e del questionario

informativo somministrati al candidato; -ii) la scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito Selettore a seguito dell'intervista attitudinale del concorrente;

- una seconda fase, costitutiva, durante la quale la Commissione - valutati i referti istruttori e condotto un ulteriore colloquio collegiale - assume il giudizio definitivo.

Nel caso in esame, la sequenza procedimentale prevista per la fase c.d. 'istruttoria' è stata disattesa, in quanto la relazione tecnica è stata redatta dall'Ufficiale Psicologo sulla base del solo test di comportamento 'MMPI-2', atteso che all'esponente non è stato somministrato né il test di massima performance, né il questionario informativo.

Ciò si ricava esaminando il raccoglitore delle prove attitudinali trasmesso al ricorrente a seguito di formale istanza di accesso agli atti, da cui risulta che l'unica prova sostenuta dal ricorrente in data 21.11.2018 è stata, appunto, quella relativa al questionario 'MMPI-2'.

Così facendo, l'Amministrazione ha violato la lex specialis non consentendo all'esponente di sostenere il test di massima performance ed il questionario informativo, vale a dire "... alcune prove che, nel loro insieme, costituiscono il protocollo di selezione all'interno del quale si enucleano: test e prove di massima performance e di comportamento tipico, questionari, intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione attitudinale".

La circostanza che il ricorrente non sia stato sottoposto al questionario informativo è particolarmente grave, ove si consideri che le norme tecniche hanno espressamente stabilito che tale questionario è "... finalizzato a raccogliere dati soggettivi utili ai fini della valutazione attitudinale, è uno strumento volto ad acquisire informazioni sul soggetto, relative: - alla storia personale (che cosa ha fatto e come lo ha fatto, che cosa sta facendo e come lo sta facendo) in ambito scolastico, familiare, sportivo, di gruppo, lavorativo; - ai valori di fondo (i principi, gli ideali, le opinioni, gli atteggiamenti prevalenti, tutti elementi che sono alla base della 'cultura' del soggetto e ne condizionano in qualche modo il comportamento); - alle motivazioni personali (gli obiettivi e i progetti nei quali ha intenzione di investire le proprie risorse). Esso permette di raccogliere determinati elementi di informazione e svolge la fondamentale funzione di supporto e di guida all'intervista attitudinale di selezione di cui al successivo punto c".

Sulla scorta di quanto previsto dalle citate disposizioni delle norme tecniche, la violazione procedimentale non può che essersi riverberata - inficiandone la legittimità - sulla relazione tecnica dell'Ufficiale Psicologo, sulla scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale Perito Selettore e, da ultimo, sul giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione, vale a dire su tutti gli atti successivi della serie procedimentale. (...)

Allo stesso modo, il giudizio della Commissione risulta illegittimo per aver posto a proprio fondamento referti istruttori viziosi e, comunque, un'istruttoria carente.

In ragione di quanto esposto, i provvedimenti gravati sono illegittimi per violazione dell'art. 11 del bando di concorso e delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, difetto di istruttoria, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità del giudizio tecnico espresso.

Non può valere ad escludere l'illegittimità dei provvedimenti impugnati la circostanza che il sig. Ogliaro sia stato sottoposto al questionario informativo, al test di massima performance ed al test (proiettivo) del disegno della figura umana in sede di accertamento sanitario (sostenuti il 25.10.2017).

Ciò, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, va rilevato che i test e le prove sostenuti dal ricorrente in data 25.10.2017 (vale a dire, più di un anno prima dell'accertamento attitudinale) erano volti al riscontro dell'eventuale inidoneità sotto il profilo psico-fisico e non possono, dunque, valere ai fini dell'accertamento attitudinale.

Deve ritenersi, peraltro, che l'annullamento giurisdizionale del giudizio di inidoneità psico-fisica abbia riguardato anche tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi allo stesso e, pertanto, anche le prove sostenute a tal fine, tra cui il questionario MMPI-2, il test di massima performance, il questionario informativo ed il test proiettivo del disegno della figura umana.

In ogni caso, anche qualora l'Amministrazione avesse inteso (erroneamente) utilizzare i test e le prove allora affrontati dal candidato, avrebbe dovuto utilizzare tutte le prove sostenute in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica al fine di esprimere il proprio giudizio.

Per contro, in sede di accertamento attitudinale, l'Amministrazione ha nuovamente sottoposto il ricorrente al test 'MMPI-2', già svolto in sede di accertamento sanitario, ma non anche alle ulteriori prove previste dalle norme tecniche.

Ciò conferma, a nostro avviso, la violazione delle regole procedurali del concorso.

Vi è poi un'ulteriore ragione che esclude la possibilità di utilizzare, ai fini dell'accertamento attitudinale, prove e questionari sottoposti al candidato in una diversa fase della procedura concorsuale: si tratta del bando di concorso e delle norme tecniche. Infatti:

-a) l'art. 11 del bando dispone: - che "I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari ... saranno sottoposti ... ad accertamento dell'idoneità attitudinale, articolato su due distinte fasi"; - che nella prima fase, di natura istruttoria, la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali provvederà "... alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: - un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance; - un ufficiale perito

selettore attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una 'relazione psicologica' e in una 'scheda di valutazione attitudinale'";

-b) il punto 7 delle norme tecniche prevede, in modo ancora più inequivocabile, che “La selezione attitudinale si svolge secondo le seguenti fasi: a) Somministrazione e correzione delle prove attitudinali. La somministrazione delle prove attitudinali è svolta da un Ufficiale psicologo che si avvale del personale di assistenza necessario alle operazioni di distribuzione e raccolta del materiale testologico. I test e le prove attitudinali vengono somministrati collettivamente in aula e corretti in forma automatizzata o manualmente. Una volta che il concorrente ha concluso la compilazione delle prove attitudinali, queste vengono raccolte nel ‘Raccoglitore delle prove Attitudinali’. b) Valutazione dei test. La valutazione e l’interpretazione delle predette prove attitudinali è svolta dall’Ufficiale Psicologo che riporta le sue considerazioni nella ‘Relazione psicologica’ che viene inserita nel ‘Raccoglitore delle prove Attitudinali’. c) Intervista attitudinale di selezione. Gli Ufficiali Perito Selettore: - conducono l’intervista attitudinale di selezione indagando nei settori di competenza indicati nel profilo attitudinale, utilizzando le indicazioni “di orientamento” ricavate dai seguenti strumenti: • relazione dell’Ufficiale psicologo; • questionario informativo; • interazione attiva con l’intervistato; - redigono una sintetica relazione descrittiva denominata ‘Scheda di valutazione attitudinale’, strutturata nelle aree cognitiva, comportamentale e dell’assunzione di ruolo, che viene inclusa nel ‘Raccoglitore delle prove Attitudinali’. d) Colloquio con la commissione attitudinale ed espressione del Giudizio attitudinale definitivo. La Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, esaminato il protocollo delle prove sostenute dai concorrenti (test somministrati, questionario informativo, relazione psicologica e scheda di valutazione attitudinale), sottopone gli stessi a colloquio e nella circostanza accerta e valuta oggettivamente che i risultati da questi conseguiti siano in linea o meno con il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale Carabiniere effettivo. Alla fine della valutazione, esprime il giudizio definitivo di “IDONEO/A” o “INIDONEO/A”. Al riguardo redige apposito verbale denominato ‘Verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali’. e) Comunicazione al concorrente. Conclusi i colloqui, ai concorrenti verrà notificato il provvedimento, a firma del Presidente della Commissione, che contiene il giudizio definitivo. Qualora i concorrenti siano minorenni, il presidente della Commissione oltre a notificare agli interessati l’esito degli accertamenti attitudinali provvederà a comunicarlo per iscritto, a mezzo raccomandata, anche ai genitori o al genitore che esercita la potestà, ovvero al tutore, indicati nell’atto di assenso allegato alla domanda di partecipazione al concorso. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.”.

Tali disposizioni stabiliscono inequivocabilmente che il candidato è sottoposto agli accertamenti attitudinali in caso di idoneità psico-fisica e che le prove ed i test facenti parte della batteria testologica degli accertamenti attitudinali hanno luogo successivamente all'esito favorevole sotto il profilo sanitario.

Diversamente opinando, ne conseguirebbe una violazione delle previsioni delle norme tecniche in relazione - quantomeno - alla somministrazione del questionario informativo. (...)

Le norme tecniche hanno previsto, a ben vedere, che l'Amministrazione è tenuta a sottoporre il candidato a valutazione nel periodo e nel contesto di osservazione, al fine di acquisire informazioni imprescindibili tanto per la relazione dell'Ufficiale Psicologo, quanto per l'intervista attitudinale dell'Ufficiale Perito Selettore. Poiché la storia personale, i valori di fondo e le motivazioni del candidato possono mutare nel tempo, la valutazione degli organi concorsuali non può che essere contestuale e ciò impone che il concorrente sia sottoposto alle prove ed ai test al momento del relativo accertamento. Se così non fosse, si finirebbe per valutare il candidato sulla base di qualità, aspetti e motivazioni prive del carattere di attualità.

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Il giudizio tecnico espresso dalla Commissione nel caso concreto (...) si presta ad un triplice ordine di contestazioni in punto legittimità sia sotto il profilo della piena intelligibilità delle giustificazioni poste a sostegno della valutazione tecnica negativa; sia sotto il profilo contenutistico della manifesta irragionevolezza tecnica della valutazione negativa; sia, ancora, sotto il profilo della genericità della motivazione, affidata a mere formule di stile e, dunque, astrattamente riferibile ad ogni candidato (e non alla posizione specifica del ricorrente).

Dalla documentazione relativa agli accertamenti attitudinali non è possibile ricavare né la durata del colloquio collegiale e dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposto il sig. Ogliaro; né le domande che sono state poste allo stesso; né le ragioni per le quali la Commissione è pervenuta al giudizio di inidoneità censurato in questa sede in base all'esito del colloquio, dei referti istruttori e delle risultanze del questionario 'MMPI-2'.

Allo stesso modo, dal predetto questionario non è dato rinvenire alcun elemento che attesti l'inidoneità attitudinale del ricorrente. (...)

Dall'esame del questionario non si riesce a comprendere quali siano gli aspetti critici presi in considerazione dall'Ufficiale Psicologo e dalla Commissione, tali da denotare tratti di insicurezza e di immaturità del candidato. Inoltre, le (non meglio precisate) note di insicurezza e di immaturità non potevano condurre automaticamente ad un giudizio di inidoneità del sig. Ogliaro a prestare servizio come

carabiniere. Sotto tale primo profilo, il provvedimento impugnato appare dunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Le cautele imposte nella valutazione degli items critici del MMPI-2 avrebbero reso infatti necessari una puntuale individuazione delle note di insicurezza e di immaturità prese in considerazione ed un approfondimento da parte dell'Ufficiale Psicologo e della Commissione, che - al contrario - hanno ritenuto che il semplice rilievo di (non meglio precisate) note di insicurezza e di immaturità in capo al ricorrente era rivelatore dell'inidoneità attitudinale dello stesso. In tal modo, la Commissione ha obliterato anche l'onere di puntuale motivazione del proprio giudizio tecnico. (...)

Anche a ritenere che dal questionario 'MMPI-2' (posto alla base della relazione tecnica dell'Ufficiale Psicologo e valutato dalla Commissione ai fini dell'adozione del giudizio definitivo) emergano - non meglio precisate - note di insicurezza e di immaturità, ciò non risulterebbe sufficiente a giustificare il giudizio di inidoneità attitudinale.

Esaminando le risposte fornite dal ricorrente al questionario sopra citato, si evince, infatti, che quest'ultimo ha fornito risposte consistenti, rappresentandosi in modo autentico.

In altri termini, il sig. Ogliaro non ha alterato la propria immagine:

- né mostrandosi più adeguato, cercando di minimizzare eventuali difetti o di minimizzare le proprie risorse e capacità;

- né mostrandosi maggiormente in difficoltà, tentando di accentuare sintomi o problemi.

Analizzando le Scale cliniche che compongono il questionario 'MMPI-2' somministrato al ricorrente emerge un profilo personologico caratterizzato da dimensioni di normalità e scevro da sintomatologie psicopatologiche.

Sussiste, a ben vedere, un quadro complessivo privo di note di insicurezza e di immaturità e, conseguentemente, non vi sono elementi in grado di compromettere l'idoneità attitudinale del ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere.

Si deduce quindi la manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza tecnica del provvedimento di esclusione: le premesse dell'atto (i.e. il rilievo di non meglio precisate note di insicurezza e di immaturità), infatti, risultano in palese contraddizione con il giudizio di inidoneità attitudinale cui è pervenuta l'Amministrazione e non giustificano, sotto il profilo dell'attendibilità tecnica del giudizio espresso dalla Commissione, la conclusione da questa raggiunta.

Il giudizio di inidoneità attitudinale impugnato risulta illegittimo anche per la carente e generica motivazione addotta a sostegno del provvedimento, che risulta affidata a mere formule di stile, non individualizzate ed astrattamente riferibili a qualsiasi partecipante della procedura concorsuale. (...)

Si tratta di una motivazione stereotipata, generica, scarsamente individualizzata e poco pregnante, specie se si considera che la stessa è stata espressa dalla Commissione nei confronti di (almeno) un altro soggetto ritenuto inidoneo sotto il profilo attitudinale. Più precisamente, nella fattispecie sottoposta all'esame di codesto Tribunale Amministrativo nel giudizio R.G. 12405/2017 (definito con sentenza ex art. 60 c.p.a. 24.4.2018, n. 4554), la Commissione aveva affermato, analogamente, che "Il candidato affronta il colloquio di verifica con modesta energia ed assertività dimostrando di essere un soggetto estremamente semplice e moderatamente autodeterminato. Tendenzialmente poco disinvolto nelle relazioni interpersonali, non sembra a proprio agio nelle situazioni di confronto. Appare poco abile nella gestione di situazioni poco note o caratterizzate da forte impatto emotivo. Tende a chiedere approvazione per il proprio operato, risultando poco autonomo e determinato. Mostra un atteggiamento passivo nei confronti degli eventi, di cui attende il compiersi senza impegnarsi proattivamente ad intervenire. Si palesa una possibile diminuzione del potenziale rendimento se il soggetto fosse sottoposto ad operare in ambienti particolarmente strutturati e disciplinati. La motivazione risulta generica e scarsamente ponderata sotto il profilo realistico".

Le due motivazioni addotte dalla Commissione non solo coincidono in buona parte per le formule di stile utilizzate, ma convergono anche laddove le espressioni adoperate non sono assolutamente identiche. Infatti:

- l'organo collegiale ha affermato di aver riscontrato "note di insicurezza" in capo al sig. Ogliaro, così come l'altro candidato "tende a chiedere approvazione per il proprio operato";

- il sig. Ogliaro "... non offre sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al ruolo per il quale concorre", così come l'altro candidato mostra una "... possibile diminuzione del potenziale rendimento se ... fosse sottoposto ad operare in ambienti particolarmente strutturati e disciplinati".

Ciò conferma che la motivazione addotta a sostegno del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione concorsuale è una mera clausola di stile.

III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza in relazione ai precedenti accertamenti attitudinali.

Nel periodo (triennale) di ferma volontaria il ricorrente è stato sottoposto annualmente ad accertamenti attitudinali.

Tali indagini hanno sempre condotto al riconoscimento dell'idoneità attitudinale del sig. Ogliaro.

Orbene, nonostante fosse stato sottoposto - a meno di un anno di distanza - ad analogo accertamento attitudinale (anche) da parte della stessa Amministrazione e lo stesso si fosse concluso

positivamente, confermando l'idoneità attitudinale al servizio, il ricorrente è stato ritenuto inidoneo sotto il profilo attitudinale nel concorso in oggetto.

Tuttavia, tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dal precedente accertamento, nonché del fatto che il ricorrente era sempre stato ritenuto idoneo, il giudizio di inidoneità contestato appare illegittimo per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza in relazione ai precedenti accertamenti compiuti (anche) dalla stessa Amministrazione.

4. In sede di ricorso, il sig. Ogliaro ha proposto istanza cautelare finalizzata alla propria riammissione con riserva, mediante ordine rivolto alle Amministrazione di sottoporlo nuovamente agli accertamenti attitudinali.

5. Con ordinanza n. 2123/2019, resa all'esito della camera di consiglio del 5.4.2019, il T.A.R. Lazio - sede di Roma, *“rilevato che il ricorso è assistito dal necessario fumus boni juris, atteso che la motivazione escludente utilizzata dalla p.a. risulta apparente, ipotetica e generica, in quanto le ragioni ivi espresse risultano utilizzabili nei confronti di qualsivoglia candidato, non indicando con precisione i motivi di idoneità, atteso che nel caso di specie il coinvolgimento di diritti anche costituzionali, impone alla p.a. una motivazione, non solo sufficiente ed adeguata, ma assolutamente rigorosa nel determinare le singolari e soggettive ragioni di esclusione”*:

- in primo luogo, ha sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione, ai fini del riesame dello stesso da parte di una commissione in diversa composizione, che dovrà attenersi alle indicazioni motivazioni espresse nell'ordinanza;

- in secondo luogo, ha riscontrato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, onerando il ricorrente della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente *“l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di Registro Generale, una sintesi dei motivi del ricorso principale e gli estremi dei provvedimenti impugnati”*. A tal fine, il T.A.R. Lazio ha concesso il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione e/o comunicazione dell'ordinanza per la pubblicazione, a cura dell'Amministrazione, sul sito internet e l'ulteriore termine perentorio di 15 giorni per fornire prova dell'avvenuto adempimento;

- infine, ha fissato per il prosieguo del giudizio l'udienza pubblica del 20.4.2020.

Torino, 23 aprile 2019

Avv. Teodosio Pafundi